

D.A. N. 477 del 23/10/2023

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali

L'ASSESSORE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

L'ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 68;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 recante la Legge di stabilità triennio 2023-2025;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione n. 106 del'1 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO l'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni il quale, per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, disposta dal precedente

comma 6, prevede l'istituzione *“presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013”* nonché *“a decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati”*;

VISTO il successivo comma 7 bis del citato art.30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che *“I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento”* nonché *“decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente”* ;

VISTO l'art. 3, comma 10, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 il quale dispone che la Regione deve garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3 nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e s.m.i. nonché, della quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (assegnazione di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 5/2014);

VISTO l'art. 3 comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 così come modificato dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, con il quale è stato disposto che la proroga del termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 3 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del medesimo decreto legislativo e che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10 del medesimo art. 3, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8;

VISTO il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2019, che recita: *“All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 dopo le parole “soggetti assunti” sono aggiunte le parole “ Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al predetto comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti”*;

VISTO l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata autorizzata, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Siracusa, inizialmente previsti dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3;

CONSIDERATO che il legislatore regionale interviene sul costo delle stabilizzazioni effettuate dagli enti dal 2013 al 2017 con il disposto dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 riconoscendo per tale costo il contributo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali nella seduta del 11 ottobre 2023, allegato alla nota prot. n.19454 del 18 ottobre 2023 del Servizio 4 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, nel corso della quale è stato reso il parere sull'ipotesi di riparto programmatico del Fondo di cui al citato comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni secondo la Tabella allo stesso Documento allegata e qui riprodotta quale parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la suddetta Tabella, parte integrante del presente decreto, elaborata dal competente Servizio 2 dello stesso Dipartimento regionale delle Autonomie locali sulla base dei dati relativi alle unità di personale in servizio presso gli enti locali interessati e da questi ultimi comunicati unitamente alle istanze di erogazione delle diverse trimestralità 2023 pervenute al 30/09/2023 nonché, per quegli enti locali che alla suddetta data non avevano ancora presentato alcuna istanza, sulla base del dato relativo alla consistenza numerica del personale risultante al 31/12/2022, reca l'importo massimo autorizzabile rispettivamente ripartito per ciascun ente locale interessato, per un importo complessivo di euro **169.586.815,21** (colonna A), dovendosi in ogni caso fare salve le eventuali compensazioni che saranno determinate in sede di erogazione del saldo della IV trimestralità sulla base dei dati consolidati al 31/12/2023 comunicati dai medesimi enti locali interessati

CONSIDERATO che la medesima Tabella reca altresì il limite massimo degli importi erogabili per l'anno 2023 (colonna C= A-B) per ciascun ente locale, comprensivi delle modifiche determinate dalla riduzione del 4% secondo la misura determinata nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 13 novembre 2019 in applicazione del disposto normativo riportato al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019, per un importo complessivo pari a euro **165.657.341,00** ;

RITENUTO pertanto di potere ripartire, proporzionalmente, le quote assegnate ad ogni ente locale come sopra determinate, per le finalità di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1, per l'importo complessivo di euro **165.657.341,00** (colonna C=A-B della Tabella) quali risorse finanziarie autorizzate per l'esercizio finanziario 2023, alle autonomie locali non comprese nelle provvidenze di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019; a valere sul capitolo 191310 del Bilancio di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto;

CONSIDERATO che l'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e s.m.i. nel limite massimo degli importi indicati per ciascun ente locale nell'apposita colonna "C" della Tabella allegata, quale parte integrante del presente provvedimento, resta in ogni caso subordinata anche per l'anno 2023, alla presentazione di apposita istanza di parte, contenente il dato relativo ai "lavoratori precari" appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionali n. 85/1995, n. 16/2006 e s.m.i. ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34 comma 2 della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa) ed a quelli stabilizzati ancora in servizio alla data di presentazione della medesima istanza;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per l'anno 2023, il piano di riparto programmatico del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 5/2014 dell'importo

complessivo pari ad euro **169.586.815,21**, comprensivo delle riduzioni del 4% in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 22 della L.R. n°1/2019, a valere sul capitolo 191310 del Bilancio di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto;

D E C R E T A

Art. 1 - Per le motivazioni specificate in premessa è approvato il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2023 relative al Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di euro **169.586.815,21** come risultante dalla sommatoria degli importi a fianco riportati per ciascun ente locale indicato nella colonna A (colonne B+C) della Tabella allegata quale parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - L'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, entro il limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascun ente locale nell'apposita colonna C del quadro prospettico della Tabella facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte attestante, per l'anno 2023, la quantificazione della spesa relativa al personale destinatario dell'intervento, ferme restando le eventuali compensazioni che saranno determinate in sede di erogazione del saldo della IV trimestralità sulla base dei dati consolidati al 31/12/2023;

Art. 3 -In ottemperanza agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul Sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare ed in osservanza di quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Palermo li 23/10/2023

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
Messina

L'Assessore per la Famiglia,
le Politiche sociali ed il Lavoro
Albano